



Data **27 MAR. 2013** | Protocollo N° **132774** | Class.: **E.900.01.Z** Prat. Fasc. | Allegati

Oggetto: Attività libero professionale intramuraria. Trattenuta del 5% del compenso del libero professionista. Articolo 2, comma 1, del D.L. 13.09.2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189.

Ai Sigg.ri Direttori Generali  
delle Aziende UU.LL.SS.SS.  
del Veneto

Al Signor Direttore Generale  
dell'Azienda Ospedaliera di  
PADOVA

Al Signor Direttore Generale  
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria  
Integrata di  
VERONA

Al Signor Direttore Generale  
dell'Istituto Oncologico Veneto

Ai Sigg.ri Presidenti dei Collegi Sindacali  
delle Aziende UU.LL.SS.SS.  
del Veneto

Al Signor Presidente  
del Collegio Sindacale  
dell'Azienda Ospedaliera di  
PADOVA

Al Signor Presidente  
del Collegio Sindacale  
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria  
Integrata di  
VERONA

Al Signor Presidente  
del Collegio Sindacale  
dell'Istituto Oncologico Veneto

LORO SEDI



L'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito nella Legge 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto, tra l'altro, la sostituzione dell'articolo 1, comma 4, lett. c), della legge 3 agosto 2007, n. 120, stabilendo l'obbligo per le aziende ed enti del SSN di definire, nell'ambito della gestione dell'attività libero professionale intramuraria, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, le tariffe dell'attività libero professionale che dovranno essere idonee per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, dei costi pro-quota per l'ammortamento e per la manutenzione delle apparecchiature, oltre a tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende.

La disposizione di legge in esame prevede altresì che nell'applicazione degli importi da corrispondere da parte dell'assistito, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, sia trattenuta una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista, per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

In rapporto alla sopra riportata normativa, sono pervenuti a questi uffici alcuni quesiti di aziende sanitarie con i quali si chiedono chiarimenti circa i tempi di applicabilità della stessa.

Al riguardo, nel sottolineare che non compete all'amministrazione regionale fornire l'interpretazione "autentica" di disposizioni di legge statali, si ritiene, tenuto conto del tenore letterale della normativa sopra richiamata e sentiti informalmente i competenti uffici del Ministero della Salute, che la nuova disciplina, ivi compresa quella riguardante la trattenuta del 5% sul compenso del libero professionista, sia applicabile solo a seguito di accordi aziendali secondo le procedure recate dall'articolo 4, comma 2, lett. G), dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali, stipulati l'8.06.2000.

Considerato, inoltre, che la normativa in esame risulta far riferimento alla definizione delle sole tariffe dell'attività libero professionale con oneri a carico di soggetti terzi, si reputa che la suddetta trattenuta non sia applicabile ai compensi derivanti dall'acquisto di prestazioni ex articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL dell'8.06.2000 ed alle consulenze di cui all'articolo 58 delle stesse fonti contrattuali.

Si rende noto, infine, che è in corso presso l'amministrazione regionale un confronto con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e SPTA volto a determinare la destinazione delle risorse ricavate dall'anzidetta trattenuta.

Distinti saluti

Il Segretario Regionale  
per la Sanità  
Dr. Domenico Mantoan

  
Claudio Costa